

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00346/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2019, proposto da

Martina Barattucci, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Febbo,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ambito Territoriale
Provincia dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in L'Aquila
complesso monumentale di San Domenico;

nei confronti

Ciaschetti Ilaria, Venditti Maria, Scalzitti Tommasina non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

in parte qua (relativamente alle posizioni della graduatoria interessate dal presente
ricorso – dal n. 271 al n. 407 – e sulle quali si riverberebbero gli effetti
dell'accoglimento del ricorso), previa sospensione dell'efficacia giuridica:

-) del provvedimento emesso in data 26.07.2019, con il quale è stata pubblicata la

graduatoria finale dei candidati, con riferimento al “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell’Infanzia e Primaria”, di cui al D.D.G n. 1546/2018 del 07.11.2018 (doc. 7);

-) della nota/provvedimento del 2.08.2019 con la quale, in risposta al “reclamo” - inerente la mancata valutazione di due titoli prodotti in sede di domanda di ammissione -, inoltrato dalla ricorrente in data 30.07.2019 a mezzo mail, giusta indicazioni di cui al relativo “Avviso” (privo di data) del Dirigente dell’Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila -, il “Presidente della II sottocommissione” così lo ha rigettato: “Gent.ma Martina Barattucci, La informo che la commissione non è legittimata ad attribuire il punteggio richiesto in quanto i dati non compaiono in piattaforma” (doc. 10);

-) di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso (anche non conosciuto, come, ad esempio, i verbali delle operazioni di concorso relativi alle valutazioni dei titoli);

nonché, per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la riformulazione corretta della graduatoria, con valutazione positiva, pari a punti 10, in linea con quanto disposto dall’Allegato “C” del D.M. 17.10.2018, dei due titoli pretermessi dalla Commissione di valutazione (e cioè: l’aver la ricorrente svolto “nel corso degli ultimi otto anni aa. ss., le seguenti annualità di servizio specifico su posto comune e di sostegno:

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Ambito Territoriale Provincia dell’Aquila;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2020 il dott. Massimiliano Ballorani e uditi l’avv. Febbo Francesco Paolo per la ricorrente e l’avv. distrettuale dello Stato Massimo Lucci per le Amministrazioni resistenti;

Considerato che:

- la ricorrente ha notificato il ricorso solo ad alcuni dei controinteressati, e ha quindi chiesto l'abbinamento della trattazione al merito, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
- in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (cioè coloro i quali occupano in graduatoria la posizione dal n. 271 al n. 407 e che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte dell'Amministrazione resistente, la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;
- come richiesto dalla ricorrente, appare pertanto opportuno autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;
- l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";
- tale norma è ritenuta applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet della Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, ordinanza 7680 del 2015 Tar Napoli ordinanza 1665 del 2017);
- al fine di consentire un'adeguata conoscenza appare altresì necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati destinatari dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, il Collegio ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione,

secondo le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora la parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni (nonché della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

- entro lo stesso termine dovranno avvenire ed essere depositate le notifiche individuali ove la ricorrente opti per quest'altra opzione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima),

dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in motivazione.

Fissa l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 6 novembre 2020.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente FF

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

Paolo Amovilli, Consigliere

L'ESTENSORE

Massimiliano Balloriani

IL PRESIDENTE

Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO